



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

Prot. 624/2020 del 15 Aprile 2020

Il Procuratore della Repubblica

Ordine di Servizio personale amministrativo n. 7/2020
Ordine di Servizio personale polizia giudiziaria n. 4/2020

Proroga delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 (Coronavirus):

- a) *determinazione delle attività e dei servizi indifferibili e non delocalizzabili-presidi del personale da erogare in presenza. Svolgimento del lavoro agile*
- b) *determinazione sull'orario di apertura dell'Ufficio e sull'accesso del pubblico (art. 83, co.7, lett. a), b), c), d.l. n. 18/2020);*
- c) *disposizioni organizzative.*

Letti i seguenti ordini di servizio:

- Ordine di Servizio personale amministrativo n. 5/2020 del 23 marzo 2020, *Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 (Coronavirus):*
 - a) *determinazione sull'orario di apertura dell'Ufficio e sull'accesso del pubblico (art. 83, co. 7 lett. a), b), c), d.l. n. 18/2020);*
 - b) *disposizioni organizzative*
- Ordine di Servizio personale amministrativo n. 6/2020 del 23 marzo 2020, *Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 (Coronavirus). Determinazione delle attività e dei servizi indifferibili e non delocalizzabili-presidi del personale da erogare in presenza. Svolgimento del lavoro agile;*
- Ordine di Servizio personale polizia giudiziaria n. 3/2020 del 23 marzo 2020, *Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 (Coronavirus). Svolgimento del lavoro agile;*

Letto l'art. 36, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare), secondo cui "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020...".

Ritenuto che il combinato disposto degli artt. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020 e 36, comma 1, d.l. n. 23/2020 comporta, per quanto qui interessa:

- a) **dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020** (e non più 15 aprile 2020) la sospensione delle udienze dei procedimenti civili e penali e altre misure a queste connesse (commi da 1 a 4), tra cui: "nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h), in particolare:
 - a. la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;
 - b. la limitazione... dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
 - c. la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia



scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

- b) per il periodo compreso **tra il 12 maggio** (non più 16 aprile) **e il 30 giugno 2020 l'adozione**, secondo il procedimento ivi previsto, dei provvedimenti specificati al comma 7;

Ritenuto che, alla luce della proroga legislativa del termina, dal 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020, occorre modificare gli ordini di servizio su indicati, che contengono tutti i provvedimenti organizzativi adottati;

Ritenuto che con l'approssimarsi del termine del 12 maggio 2020 (seconda fase individuata per gli Uffici giudiziari dai citati d.l.) si procederà agli opportuni adattamenti organizzativi con appositi provvedimenti;

DISPONE

I seguenti provvedimenti:

- Ordine di Servizio personale amministrativo n. 5/2020 del 23 marzo 2020, *Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 (Coronavirus)*:
 - a) *determinazione sull'orario di apertura dell'Ufficio e sull'accesso del pubblico (art. 83, co. 7 lett. a), b), c), d.l. n. 18/2020)*;
 - b) *disposizioni organizzative*.
- Ordine di Servizio personale amministrativo n. 6/2020 del 23 marzo 2020, *Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 (Coronavirus). Determinazione delle attività e dei servizi indifferibili e non delocalizzabili-presidi del personale da erogare in presenza. Svolgimento del lavoro agile*;
- Ordine di Servizio personale polizia giudiziaria n. 3/2020 del 23 marzo 2020, *Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 (Coronavirus). Svolgimento del lavoro agile*;

sono modificati nei seguenti termini:

- **la data del 15 aprile 2020 è sostituita con quella dell'11 maggio 2020;**
- **la data del 16 aprile 2020 è sostituita con quella del 12 maggio 2020.**

Si riserva di adottare, nell'approssimarsi della data del 12 maggio ulteriori provvedimenti organizzativi e attuativi dei citati Ordini di servizio.

Si comunichi ai colleghi Sostituti Procuratori e al personale tutto che ringrazio perchè continua a offrire la massima collaborazione in un periodo in cui occorre affrontare plurime problematiche.

Si comunichi:

- al Sig. Procuratore Generale della Repubblica di Roma;
- al Sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria;
- al CSM, VII commissione alla mail settima-emergenzacovid@cosmag.it;
- al Sig. Presidente del Tribunale.
- al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli.

Si pubblichi sul sito della Procura.

Tivoli 15 aprile 2020

F.to Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto